N. 129 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 148 Registro C.C.
N. 75 Prop. Del.

Oggetto: concessione della gestione della sede farmaceutica n. 37.

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **12 novembre 2018**

Marzia Marchesi - Presidente

SINDACO
1 – Gori Giorgio

CONSIGLIERI

2 – Amaddeo Diego
3 – Benigni Stefano
4 – ~~Bruni Federica~~
5 – Camerlingo Massimo
6 – Cassina Marta
7 – Ceci Gianfranco
8 – D'Aloia Tommaso
9 – De Rosa Davide
10 – Deligios Ezio
11 – Eynard Nicola
12 – Fracassi Fabio
13 – ~~Gallone Alessandra~~
14 – Gregorelli Fabio
15 – Magni Emilia
16 – Marchesi Marzia
17 – Milesi Viviana
18 – Minuti Danilo
19 – Nespoli Denise
20 – Ongaro Luciano
21 – Paganoni Simone
22 – ~~Pecce Luisa~~
23 – Ribolla Alberto
24 – Riccardi Francesca
25 – Rota Ferruccio
26 – Russo Romina
27 – Serra Massimiliano
28 – Tentorio Franco
29 – ~~Tognon Paola~~
30 – Tremaglia Andrea
31 – Vergalli Alberto
32 – Zaccarelli Eleonora
33 – Zenoni Marcello

Presenti all'inizio della trattazione n. 29

ASSESSORI
Angeloni Giacomo
Brembilla Marco
Ciagà Graziella Leyla
Gandi Sergio
~~Ghisalberti Nadia~~
Marchesi M. Carolina
Poli Loredana
Valesini Francesco
Zenoni Stefano

Partecipa il vice segretario generale dott.ssa Giacoma Giaccone

AL CONSIGLIO COMUNALE

BERGAMO CITTÀ DEI MILLE
COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE ASSISTENZA AGLI ORGANI
25 OTT. 2018
GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO
23 OTT. 2018
FINANZIARIO

Uffici di staff Sindaco Giunta
comunicazione
Progetti di sviluppo attività
economiche e commerciali

N. 75/18 PROP. DEL.

All'onorevole
Giunta comunale
per il successivo inoltro al
Consiglio comunale
sede

OGGETTO: Concessione ~~del servizio~~ della gestione della sede farmaceutica n. 37

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 279 -18 reg. G.C del 12 luglio 2018 è stata approvata la pianta organica delle farmacie, tenuto conto della vigente normativa che prevede l'istituzione di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti; con la citata deliberazione sono state determinate in 37 le sedi farmaceutiche, con la previsione di una nuova farmacia, resa possibile dall'aumento della popolazione residente nel Comune, rilevata dall' ISTAT.

Con deliberazione del Consiglio comunale n 106 registro CC del 10 settembre 2018, il Comune ha esercitato il diritto di prelazione per la titolarità della citata farmacia n. 37.

Il Comune di Bergamo è già titolare di due farmacie: una in via Verdi e l'altra in via Carducci, per la cui gestione è stata costituita, nel 2002, una apposita società, denominata Azienda farmaceutica municipale di Bergamo spa, della quale l'amministrazione ha attualmente una partecipazione del 20%.

La suddetta azienda non è una società in house, in quanto il Comune non esercita sulla stessa un controllo analogo, nella accezione di cui all'art. 16 del d.lgs. 175/2016 e pertanto, alla stessa non può essere affidata la gestione della farmacia n.37, ma è necessario ricorrere alle altre forme di gestione consentite dalla normativa vigente.

L'art. 9 della legge n. 475/1968,recante norme concernenti il servizio farmaceutico, come modificato dall'art. 10 della legge 362/1991, prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità.

Sebbene la normativa consenta, formalmente, la scelta fra diverse forme di gestione, le possibilità effettive di gestione di una farmacia comunale si riducono notevolmente a causa del concomitante effetto di altri vincoli normativi a carico degli enti locali, quali i limiti in materia di assunzioni del personale o i limiti in materia di costituzione di nuovi organismi, aziende o società.

Le suddette modalità di gestione appaiono, infatti, di difficile applicazione per le seguenti ragioni:
a) i vincoli assunzionali e gli obblighi di contenimento delle spese di personale, non consentono una gestione diretta della farmacia comunale.
b) la scelta di costituire una società o una azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali non è perseguibile in quanto si pone in contrasto con gli obiettivi di riduzione degli enti ed organismi partecipati che i Comuni devono perseguire, anche in attuazione del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 , recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La prevalente giurisprudenza amministrativa ha affermato che le possibili modalità di "gestione di una farmacia comunale possono essere diverse da quelle previste dall'art. 9 della legge 475/1968..... e che l'affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico..." (sentenza del 13 novembre 2014 n. 5548 del Consiglio di Stato, sez. 3).

Anche il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 15 del 23 aprile 2014, ha confermato i seguenti principi:
1. che l'elenco delle modalità di gestione indicate dall'art 9 della legge 475/1968 non pare tassativo, in quanto lo stesso ordinamento prevede forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto al citato art 9;
2. un approccio interpretativo comunitariamente orientato consente di affermare che i Comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del codice dei contratti (ora artt. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici).

Per questi motivi, negli anni più recenti, la forma di gestione più utilizzata dai Comuni è stata quella della concessione a terzi tramite gara ad evidenza pubblica.

La gestione della farmacia comunale tramite lo strumento della concessione di servizi è pienamente conforme all'ordinamento italiano e comunitario e permette, sia nel breve che nel lungo periodo, di ridurre i rischi operativi e finanziari a carico del Comune, preservando le finalità pubblicistiche della gestione mediante l'imposizione di specifici obblighi di servizio pubblico a carico del gestore, nonché mediante un sistema di controlli sulla qualità del servizio, considerate anche le finalità sociali ed assistenziali che il servizio farmaceutico, che peraltro, è un servizio di rilevanza economica, garantisce.

Dato atto che è stato redatto un progetto di gestione della farmacia n. 37, allegato, sulla base anche di verifica di provvedimenti analoghi stipulati da altri Comuni, che prevede, tra l'altro:

1. durata della concessione; 30 anni;
2. definizione del corrispettivo, composto da tre elementi:
   - canone iniziale una tantum, pari a € 400.000,00, soggetto ad offerte in aumento
   - canone di concessione annuo, pari a € 39.000,00, soggetto ad offerte in aumento
   - canone aggiuntivo variabile, qualora dal 2022 il fatturato superi il fatturato standard di € 1.300.000,00, pari al 3% della differenza tra il fatturato registrato e quello standard, soggetto ad offerte in aumento.
3. Modalità di aggiudicazione del servizio, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, con l'attribuzione di 70/100 punti agli elementi qualitativi e 30/100 punti agli elementi economici;
4. Scelta del concessionario attraverso procedura aperta;
5. Obbligo per il concessionario di redigere una carta dei servizi;
6. Possibilità per il Comune di effettuare ispezioni e controlli;
7. Previsione di penali, in caso di inadempienze da parte del concessionario.

Ritenuto, pertanto, di individuare quale modalità di gestione della farmacia comunale n. 37 la concessione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici.

Vista la legge 475/1968,recante norme concernenti il servizio farmaceutico, come modificato dalla legge 8 novembre 1991 n. 362;

Visto l'art 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine alla concessione dei pubblici servizi;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, di invitare il Consiglio comunale:

1. a concedere la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione n. 37, secondo quanto previsto nel progetto, allegato al provvedimento che segue la presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;
2. a dare atto che l'accertamento dell'entrata, conseguente a quanto previsto al punto 1), sarà effettuato a seguito dell'espletamento della procedura aperta e individuato l'ammontare esatto del credito e il creditore;
3. a dichiarare il provvedimento che segue la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di avviare la procedura necessaria per la concessione della farmacia di cui all'oggetto.

il dirigente
dott. Giacoma Giaccone

il sindaco
Giorgio Gori

UFFICI DI STAFF SINDACO GIUNTA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
E CONTROLLO PARTECIPATE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal sindaco tramite gli Uffici di staff Sindaco Giunta comunicazione - Progetti di sviluppo attività economiche e commerciali , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 267/00, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere fav sotto l'aspetto contabile.
Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, che la relativa spesa di €._____ imputata al cap. _____ (imp. _____) del bilancio in corso è finanziata con _____
Addì, _____

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello statuto comunale si esprime parere _____ di legittimità.
Addì, 25 OTT. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. [illegible] Peretti

COMUNE DI BERGAMO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

In merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Concessione della gestione della sede farmaceutica nr. 37"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Bergamo nelle persone del Presidente dr. Giovanni Perego e dei membri ordinari dr. Giuseppe Cardillo e dr.ssa Daniela Pezzani

Vista la proposta di deliberazione prot. 75/18 avente ad oggetto "Concessione della gestione della sede farmaceutica nr. 37" protocollata in data 25 Ottobre 2018;

Considerato che:

- l'art. 239 del T.U.E.L. prevede tra i pareri dei Revisori quelli relativi a "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 106 del 10.09.2018 il Comune di Bergamo ha esercitato il diritto di prelazione per la titolarità della farmacia nr. 37, introdotta a seguito della nuova pianta organica delle farmacie sul territorio comunale approvata dalla Giunta Comunale con atto nr. 279 del 12.07.2018;

- Che viene individuata la modalità di affidamento in concessione a terzi attraverso gara ad evidenza pubblica per la gestione della farmacia comunale nr. 37 ;

- Che la modalità individuata trova piena legittimazione negli orientamenti della giurisprudenza (sentenza Consiglio di Stato nr. 5548 del 13/11/2014), dell'Autorità nazionale Anticorruzione (deliberazione nr. 15 del 23 Aprile 2014) ed è inoltre contemplata dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50);

Valutato che:

- Il corrispettivo della concessione è congruo in relazione:
- alla proiezione dei ricavi annui dell'esercizio commerciale determinati avendo riguardo all'ubicazione territoriale dello stesso ed ai bilanci di esercizi similari;
- la durata della concessione è giustificata dal periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte dell'individuato concessionario;

Visti:

- Il parere espresso dal Responsabile di Direzione degli uffici di Staff del Sindaco in data 22/10/2018
- Il parere favorevole espresso in data 23/10/2018 dal Responsabile della Direzione Servizi finanziari e controllo delle partecipate;
- Il parere favorevole di legittimità espresso, ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello statuto Comunale, dal Segretario Generale in data 25/10/2018;

Esprime:

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Concessione della gestione della sede farmaceutica nr. 37"

Bergamo, 29 Ottobre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Dott. Giovanni Perego
- Dott. Giuseppe Cardillo
- Dott.ssa Daniela Pezzani

RITIRATO

COMUNE DI BERGAMO

Al Signor Presidente
del Consiglio comunale

Emendamento all'ordine del giorno n°~~75~~ 129 avente per oggetto: Concessione della gestione della sede farmaceutica n.37

Il sottoscritto/I sottoscritti
Luisa Pecce, Alberto Ribolla

a nome del gruppo consiliare/dei gruppi consiliari

Lega Nord

presenta/presentano il seguente emendamento al testo dell'ordine del giorno in oggetto specificato: (✱)
a pag. 3 punto 3 aggiungere ,dopo le parole" agli elementi qualitativi" la seguente frase tra parentesi "(all'interno dei quali si ~~invita a riservare~~ RISERVANO almeno 7 punti per la centralità della localizzazione della farmacia rispetto al quartiere di S.Lucia)"

(✱) (indicare ad esempio: alla pagina/all'articolo/al punto ..... eliminare/ inserire/sostituire le parole .....)

DATA 12-11-2018 **FIRMA** (LEGA NORD)

U.O. Presidenza, Consiglio, Commissioni consiliari

PARERE EMEND. _____

COMUNE DI BERGAMO

PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/2000

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime parere:

☐ favorevole

☒ contrario per le seguenti motivazioni:

in quanto ~~si tratta di~~ non riguarda funzioni di indirizzo e di controllo, di competenza del consiglio comunale, ma si tratta di atto di gestione, riservate alla competenza e alla responsabilità dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000

Bergamo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Ai sensi dell'art.27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere:

☐ favorevole

☒ contrario per le seguenti motivazioni:

CONFORME AL PARERE ESPRESSO DAL RESP DIREZIONE EX ART 49 / D.Lgs 267/2000

Bergamo, 12. 11. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

U.O. Presidenza, Consiglio, Commissioni consiliari

La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 128 avente per oggetto: concessione della gestione della sede farmaceutica n. 37.

(Esce dall'aula il vice segretario generale dott.ssa Giaccone ed entra il segretario generale dott. Perotti).

(Durante la discussione entra in aula l'assessora Ghisalberti).

Sull'argomento intervengono il Sindaco l'assessora Marchesi, diversi consiglieri e il Segretario Generale.

... omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 29 voti favorevoli.

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato.

"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 22 ottobre 2018 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 25 ottobre 2018 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Preso atto degli allegati al presente provvedimento, depositati agli atti.

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 05/11/2018.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

D E L I B E R A

1) di concedere, per i motivi di cui in proposta, la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione n. 37, secondo quanto previsto nel progetto, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l'accertamento dell'entrata, conseguente a quanto previsto al punto 1), sarà effettuato a seguito dell'espletamento della procedura aperta e individuato l'ammontare esatto del credito e il creditore.

"

La Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 29 voti favorevoli.

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La presidente | **Il segretario generale**

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi | **f.to: dott. Daniele Perotti**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

F.TO Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo lì 16 NOV. 2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 NOV. 2018

☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

F.TO Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo lì 16 NOV. 2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo lì.....